

CONVENZIONE

TRA

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per la Protezione della Natura e del Mare, Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma, di seguito denominato Ministero o anche Amministrazione, Codice Fiscale n. 97047140583, nella persona della dott.ssa Maria Carmela Giarratano, in qualità di Direttore Generale della Direzione per la Protezione Natura e del Mare.

E

Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, di seguito denominato anche "Contraente", codice fiscale 01279680480 con sede legale e domicilio in Firenze, Via G. La Pira 4, cap. 50121, nella persona del Prof. Marco Benvenuti, Presidente del Sistema Museale di Ateneo.

PREMESSO

1. che la Legge 349/1986 affida al Ministero il compito di assicurare, in un quadro organico ed omogeneo, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, nonché il compito di promuovere e compiere studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente;
2. che l'art. 1 comma 5 della predetta legge 349/1986 prevede che sia compito del Ministero curare l'adempimento delle Convenzioni internazionali, delle direttive e dei Regolamenti comunitari concernenti l'ambiente ed il patrimonio ambientale;
3. che il Ministero è impegnato nell'attuazione della legge 874/1975 che ha ratificato la Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie Animali e Vegetali in Pericolo di Estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui al Reg (CE) 338/97;
4. che è altresì impegnato nell'attuazione della legge n 150/1992, che all'art. 4, stabilisce che in caso di violazione delle disposizioni di cui ai propri articoli 1 e 2 sia sempre disposta la confisca degli esemplari;
5. che l'articolo VIII della predetta Convenzione di Washington reca le misure che le Parti devono adottare relativamente alla confisca di esemplari commerciati e/o detenuti in violazione della Convenzione;
6. che presso i centri di recupero costituiti dal Ministero presso alcuni stabilimenti delle unità territoriali di biodiversità dell'Arma dei Carabinieri esiste un numero considerevole di esemplari, di *Testudo marginata*, *T. hermanni* e *T. graeca* sequestrate/confiscate con aggravio considerevoli di costi per il loro mantenimento;
7. che il genere *Testudo* comprende specie incluse nell'Allegato A del Reg. CE 338/97;
8. che tra gli obiettivi previsti dalla suddetta normativa internazionale c'è quello di contribuire al ricollocamento in natura di esemplari del genere *Testudo* sequestrati/confiscati;
9. che per il raggiungimento dei suddetti obiettivi è necessario avviare azioni e attività finalizzate al ricollocamento in natura di esemplari del genere *Testudo* sequestrati / confiscati;
10. che il contraente ha realizzato studi e pubblicazioni internazionali nell'ambito del genere *Testudo* e si avvale di personale altamente specializzato sull'argomento e riconosciuto sul

- territorio nazionale ed internazionale;
11. che altresì il contraente ha già collaborato proficuamente con il MATTM con precedenti convenzioni da ultimo ha elaborato il progetto “Linee guida per il ricollocamento in natura di individui del genere *Testudo* spp. confiscati ed esempio di ricollocamento in aree idonee”;
 12. risulta opportuno svolgere azioni di supporto ai centri di recupero interessati e soprattutto alle unità territoriali di biodiversità dell’Arma dei Carabinieri che ospitano i numerosi individui di *Testudo* confiscati per una corretta applicazione delle Linee guida appositamente redatte e oggetto di precedenti rapporti convenzionali al fine di ridurre il numero degli individui, sempre crescenti, in essi ospitati;
 13. ritenuto, per quanto suddetto che il contraente sia il soggetto idoneo a realizzare le attività necessarie agli adempimenti previsti dalla normativa internazionale indicata;
 14. con nota del 4/12/2018 l’Università degli Studi di Firenze - Museo di Storia Naturale ha trasmesso la proposta di progetto per azioni ai centri di recupero per un corretto ricollocamento in natura o in siti idonei di individui di *Testudo* confiscati relative agli aspetti ecologici e naturalistici integrata con nota del 12/12/2018 con il prospetto economico previsionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse, gli atti e i documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come fa parte integrante e sostanziale del presente atto il prospetto economico previsionale.

Art. 2

(Oggetto)

Il Ministero affida al contraente la realizzazione di “Azioni di supporto ai centri di recupero per un corretto ricollocamento in natura degli individui di *Testudo* confiscati ed individuazione di strutture per la gestione degli individui non ricollocabili o temporaneamente non ricollocabili”.

Art. 3

(Durata e decorrenza della Convenzione)

Il Contraente si impegna a svolgere le attività all’oggetto del presente atto, così come descritte nel successivo art. 4 per n.12 (dodici) mesi consecutivi.

Le attività inizieranno a decorrere dalla data di notifica della comunicazione di approvazione della presente Convenzione, inviata tramite i mezzi di comunicazione riconosciuti dalla normativa vigente.

A tal fine le parti comunicano i propri indirizzi di posta certificata:

per il Ministero: PNM-I@pec.minambiente.it

per il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze: msn@pec.unifi.it

La durata del presente atto potrà essere prorogata, a invarianza di spesa e con specifico atto aggiuntivo da stipulare di comune accordo tra le parti, entro la data della durata della convenzione, per i seguenti documentati motivi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e/o regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si

interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- per una migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 4

(Descrizione delle attività, prodotti attesi e modalità di esecuzione)

Il Contraente si impegna a svolgere, per la realizzazione di quanto richiesto dal MATTM le attività di seguito descritte:

- **azione 1. Organizzazione generale del lavoro.**

- **Azione 1a.** Organizzazione del protocollo di lavoro e realizzazioni di incontri tecnici interdisciplinari tra il Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, Sezione di Zoologia ed il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Perugia.
- **Azione 1b.** Organizzazione di un incontro preliminare tra il MATTM - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Firenze, Sezione di Zoologia ed il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Perugia.

Prodotto atteso: coordinamento tra Enti di ricerca convenzionati e il Ministero dell'Ambiente - tempistica 2 mesi.

- **azione 2. Supporto ai centri di recupero per un corretto ricollocamento in natura degli individui di testudo confiscati.**

- **Azione 2a.** Individuazione e valutazione di siti potenzialmente idonei al ricollocamento di *Testudo* in collaborazione con l'Unità Operativa dell'Università di Perugia).

Prodotto atteso: individuazione di siti e operazioni di ricollocamento effettuate secondo i criteri stabiliti nelle Linee guida e monitoraggio dei soggetti ricollocati – tempistica 12 mesi

- **Azione 2b.** Individuazione e valutazione sanitaria degli individui di ***Testudo* da ricollocare.**

Prodotto atteso: indicazioni relative allo stato sanitario degli individui ritenuti idonei al ricollocamento (in collaborazione con l'Unità Operativa dell'Università di Firenze) – tempistica 6 mesi.

- **Azione 2c.** Programmazione del ricollocamento e assistenza sul campo in collaborazione con il MATTM e gli altri partner istituzionali coinvolti.

Prodotto atteso: successo nel ricollocamento in natura degli individui confiscati ritenuti idonei - tempistica 12 mesi.

- **azione 3.** Individuazione di strutture di detenzione per la gestione degli individui non ricollocabili o temporaneamente non ricollocabili.

Prodotto atteso: Individuazione di siti idonei, preferibilmente a gestione pubblica, che abbiano le caratteristiche strutturali e ambientali adatte alla sopravvivenza delle testuggini non ricollocabili in natura o temporaneamente non ricollocabili - tempistica 12 mesi.

Inoltre il Contraente dovrà presentare:

- Prima relazione sulle attività svolte al termine dei primi 2 mesi;

- Seconda relazione sulle attività svolte al termine dei successivi 6 mesi;
- Relazione finale a conclusione delle attività svolte.

Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono concordare eventuali modifiche a invarianza di spesa in corso d'opera, finalizzate al miglioramento della prestazione di cui al presente atto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Referente della Convenzione per il MATTM è la dott.ssa Irene Aguzzi mentre per il Contraente è la dott.ssa Claudia Corti.

Art. 5

(Spese e modalità di pagamento)

Per le spese relative alle attività di cui alla presente Convenzione, dettagliate nell'allegato prospetto economico, il Ministero corrisponderà al contraente l'importo di € 40.983,60 + IVA al 22% pari a € 9.016,40, per un importo complessivo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), così come analiticamente specificato nell'allegato prospetto previsionale di spesa.

- L'importo pattuito sarà corrisposto nei termini di seguito indicati:
- a) 30% dopo comunicazione di approvazione della prima relazione di cui all'art.4 del presente atto;
- b) 40% dopo comunicazione di approvazione della seconda relazione di cui all'art.4 del presente atto;
- c) 30% a saldo dopo comunicazione di approvazione della relazione finale di cui all'art.4 del presente atto e dei risultati attesi, nonché regolare rendicontazione certificata delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di cui al presente atto ovvero dichiarazione sostitutiva delle spese sostenute, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tutti i documenti comprovanti le predette spese saranno conservati dal contraente per n.5 (cinque) anni in originale o su supporti comunemente accettati e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli organi competenti.

Successivamente alla comunicazione dell'approvazione di cui ai punti a), b), c) del presente articolo, il contraente potrà emettere fattura nelle modalità prevista dalla normativa vigente.

Le variazioni della ripartizione finanziaria delle spese indicate nel prospetto previsionale allegato al presente atto, superiori al 3% del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo, dovranno essere preventivamente approvate dal Ministero con apposito atto aggiuntivo da stipulare nel corso della durata della convenzione.

Art. 6

(Obblighi di tracciabilità flussi finanziari)

Il Contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

A tal fine si comunica che sono stati assegnati il numero CIG **n. 77267457AE**.

Art. 7

(Obbligazioni specifiche del Contraente)

Sono a carico del Contraente tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alla realizzazione degli

adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le attività oggetto del presente atto.

In esecuzione della presente Convenzione il Contraente si impegna a:

- svolgere le attività oggetto della Convenzione con la massima cura e diligenza attenendosi a quanto indicato nel precedente articolo 4 e uniformandosi alle indicazioni concordate in relazione a eventuali modifiche da apportare;
- mettere a disposizione del Ministero tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento del lavoro e a redigere le relazioni illustrative dell'attività svolta con la cadenza prevista all'art. 5;
- utilizzare per lo svolgimento dell'incarico documentazione reperibile da fonti ufficiali e comunque attendibili;
- tenere a disposizione del Ministero per tre anni dalla scadenza della Convenzione tutta la documentazione necessaria a comprendere le attività svolte per dare attuazione all'incarico affidato con la presente convenzione.

Art. 8

(Estensione Codice comportamento dipendenti pubblici)

- 1) Il Contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad assicurare la conoscenza delle disposizioni previste dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato con DM 19 novembre 2014, n. 279 e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con D.M. 122 del 28 marzo 2018, nonché delle sanzioni per i casi di violazione degli obblighi in essi previsti per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
- 2) Il Contraente dà atto che il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasmette, unitamente al presente contratto, copia dei decreti e delle disposizioni di cui al comma precedente.
- 3) Il Contraente si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, fornendo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'avvenuta trasmissione dei medesimi.

Art. 9

(Diritto di esclusiva e obbligo di riservatezza)

Tutta la documentazione di qualsiasi tipo prodotta o derivata nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente atto sarà di proprietà di entrambi le parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

Le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 in materia di riservatezza e trattamento dati personali.

Art. 10

(Collaborazioni esterne)

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, per l'espletamento delle attività previste nell'ambito della presente Convenzione, il contraente potrà avvalersi dell'opera di enti, gruppi di lavoro e professionisti del settore che opereranno sotto la sua direzione e responsabilità, anche verso i terzi, e con i quali l'Amministrazione non assumerà alcun obbligo.

Il contraente solleva sin d'ora l'Amministrazione da eventuali pretese avanzate da terzi.

Art. 11

(Inadempimento e clausola risolutiva espressa)

La presente convenzione potrà essere risolta per inadempimento del Contraente.

Ai sensi dell'art. 1454 del c.c., la presente convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata con i mezzi della normativa vigente, rimasta senza effetto decorsi i 30 giorni dalla sua ricezione presso la sede legale della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

La presente Convenzione, inoltre, potrà essere risolta con mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.

Art. 12

(Recesso)

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento fatto salvo il rimborso delle per le spese sostenute per le attività svolte sino a quel momento.

Art. 13

(Foro Competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.